



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 497233

F +39 0461 497252

pec dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

@ dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spettabili

Istituzioni scolastiche e formative provinciali e
paritarie

tramite Pitre

e p.c. Spettabili

Assessorato

Commissario del Governo

Umst mobilità e trasporti

Conservatorio Bonporti

Organizzazioni sindacali

LORO SEDI

D335/2021/26.4.2-2021-1/RC/LB/pl

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Ordinanza n. 71 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'adozione del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19"- Organizzazione delle attività didattiche nel secondo ciclo di istruzione e formazione.

Gentili tutti,

l'ordinanza in oggetto ha previsto l'entrata in vigore, a partire dal 26 aprile u.s. e fino alla conclusione dell'anno scolastico, di nuove disposizioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche, che erano state anticipate nelle more della formalizzazione del provvedimento, nella nota di data 23 aprile u.s. prot. n. 280233

Alla luce di quanto sopra, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione, permanendo la collocazione della Provincia Autonoma di Trento in zona gialla o arancione, debbono assicurare la frequenza delle attività didattiche in presenza per almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. Considerato l'assetto organizzativo dei trasporti e le misure del Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020) ed in base a criteri di natura didattico pedagogica, è stato dunque ritenuto proporzionato e ragionevole realizzare l'incremento della percentuale di studenti in presenza rispetto al precedente tetto del 50% , attraverso la frequenza, in un primo momento, delle classi prime e dei corsi serali.

A partire dal 3 maggio p.v., la programmazione dei rientri in presenza fino al 100% potrà essere invece gradualmente estesa, al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami, alle classi finali ovvero le classi quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (quarte per i licei quadriennali). Analogamente per ciò che concerne il sistema della formazione professionale, le istituzioni formative ed i Centri di formazione professionale potranno progressivamente prevedere, nell'esercizio della loro autonomia, la frequenza dei corsi annuali per l'esame di Stato (CAPES) nonché delle classi terze e quarte dei percorsi di formazione professionale, programmando tali rientri nel rispetto del 50% delle classi dei predetti corsi.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, la programmazione delle attività in presenza, che dovrà comunque tendere ad una progressiva maggiore frequenza delle lezioni a scuola, è rimessa alle scelte di autonomia didattica organizzativa in relazione anche alle esigenze di preparazione delle classi e tenuto conto di altri fattori, quali ad esempio l'incidenza, rispetto al numero complessivo, degli studenti fuori sede che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico.

In ogni caso l'organizzazione delle attività in presenza, anche attraverso una distribuzione uniforme, dovrà garantire lo svolgimento delle stesse nel rispetto dei protocolli e delle misure di prevenzione e tutela della salute a tutela degli studenti e del personale scolastico.

Si precisa infine che l'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento sopra richiamata nei punti da 41 a 45 disciplina le attività dei servizi socio educativi della prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche del primo e del secondo ciclo, ma nulla modifica o integra in merito a quanto disposto dall'art. 3 commi 4 e 5 del Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 nell'ambito dell'istruzione superiore.

Si ritiene pertanto che per quanto riguarda l'alta formazione professionale, in considerazione dell'interpretazione in via analogica applicata nei mesi scorsi, le lezioni si possano svolgere, in presenza al 100% nel rispetto dei protocolli sanitari anche in considerazione del fatto che i corsi coinvolgono un numero piuttosto limitato di studenti e che non si incide significativamente sul trasporto pubblico locale.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).